

Circol@re nr. 16 del 14 MAGGIO 2019

OBBLIGO INVIO TELEMATICO CORRISPETTIVI DALL'1.7.2019: RILEVA IL VOLUME D'AFFARI 2018

a cura del Dott. Daniele LAURENTI, commercialista e revisore legale

Come noto, (vedi ns. precedente circ. n.13 del 19.04.19) la **memorizzazione elettronica e l'invio telematico** all'Agenzia delle Entrate **dei corrispettivi** decorre **dall'1.7.2019** ovvero **dall'1.1.2020** in base all'ammontare del **volume d'affari** (superiore o meno a **€ 400.000**).

Recentemente l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che - per volume d'affari si deve intendere quello **complessivamente conseguito dal contribuente** e quindi, in caso di più attività, va fatto riferimento al volume d'affari derivante da tutte le attività esercitate, a prescindere dalla modalità di certificazione delle cessioni / prestazioni effettuate;

IL RECENTE CHIARIMENTO DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

A seguito delle numerose richieste pervenute, con la recente Risoluzione 8.5.2019, n. 47/E, l'Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito all'individuazione del volume d'affari ai fini della verifica in esame.

Innanzitutto, l'Agenzia evidenzia che, in assenza di specifiche indicazioni contenute nel citato art. 2, va fatto riferimento alla definizione di volume d'affari di cui all'art. 20, DPR n. 633/72 ai sensi del quale:

*"per volume d'affari del contribuente si intende l'**ammontare complessivo** delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi dallo stesso effettuate, registrate o soggette a registrazione **con riferimento a un anno solare** a norma degli artt. 23 e 24, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26".*

In applicazione di tale disposizione, l'Agenzia nella Risoluzione n. 47/E in esame precisa quindi che:

- nel caso in cui lo stesso soggetto **eserciti più attività**, va considerato il **volume d'affari derivante da tutte le attività esercitate**, a prescindere dal fatto che le cessioni / prestazioni effettuate siano certificate da scontrino / ricevuta / fattura;
- considerato il *"riferimento contenuto nell'articolo 20 ... al **computo su base annuale**"* discende che per individuare la data a decorrere dalla quale scatta l'obbligo di memorizzazione / invio telematico dei corrispettivi, va fatto riferimento al **volume d'affari relativo al 2018** (desumibile da rigo **VE50** del **mod. IVA 2019**).

Ciò comporta che i soggetti che **hanno iniziato / iniziano l'attività nel 2019** sono **automaticamente esclusi dall'obbligo in esame per il 2019**, ferma restando la possibilità di poter procedere con la memorizzazione / invio telematico dei corrispettivi su base volontaria.

Ancorché l'Agenzia non lo specifichi, si ritiene che il citato riferimento al "computo su base annuale" comporti la necessità di procedere con il **ragguaglio ad anno per i soggetti che hanno iniziato l'attività nel 2018**. Così, ad esempio, il soggetto che ha iniziato l'attività l'1.4.2018 conseguendo un volume d'affari pari a € 330.000 dovrà considerare il volume d'affari ragguagliato pari a € 440.000.



(*) Per i soggetti che hanno iniziato l'attività:
- nel 2019, l'obbligo decorre dall'1.1.2020;
- nel 2018, va effettuato il ragguaglio ad anno.

Le nostre circolari sono scaricabili gratuitamente sul sito

www.studiocla.it

oppure sulla nostra pagina [Facebook](#)

